

## **REGOLAMENTO**

### **ORARI DI UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE DA PARTE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### Articolo 1

##### **Scelta dell'orario apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

- 1) gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura della propria attività, senza il rispetto della fascia oraria.
- 2) l'orario scelto deve essere comunicato al Comune.
- 3) è fatto obbligo all'esercente di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario scelto.
- 4) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in aree esterne adiacenti o pertinenti al locale, sia private che pubbliche, potrà essere effettuata durante tutto il periodo dell'anno sino alle ore 24.00.  
Dopo il predetto limite d'orario le aree esterne adiacenti o pertinenti al locale non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori. L'esercente deve informare il pubblico anche con uno o più cartelli che indichino l'orario di chiusura dell'area esterna. E' data comunque facoltà all'esercente di sospendere la somministrazione trenta minuti prima dei predetti limiti di orario.
- 5) La deroga a protrarre l'orario dell'esercizio dell'attività esterna potrà essere concessa su istanza dell'interessato in via eccezionale in occasione di particolari manifestazioni a condizione che non risultino sanzioni emesse dal Comando di Polizia Locale, dalle Forze dell'ordine e/o dall'ARPAV per rumori e /o disturbo quiete pubblica negli ultimi 12 mesi.
- 6) In concomitanza con eventi patrocinati dal Comune all'interno del sito palladiano e in occasione di feste patronali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne viene concessa fino alle ore 01.00 senza necessità di specifico e ulteriore atto autorizzatorio.  
Ogni pubblico esercizio interessato si fa carico di informarsi presso l'amministrazione pubblica sulle attività patrocinate.

#### Articolo 2

##### **Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche ed inquinamento acustico**

- 1) ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21.09.2007 n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
- 2) possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
- 3) possono inoltre essere disposte limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per gli stessi motivi espressi nel presente articolo, anche per le attività effettuate nelle aree esterne adiacenti o pertinenti al locale di cui all' art. 1, comma 4.

Articolo 3  
**Piccoli trattenimenti musicali**

- 1) I piccoli concertini o piano-bar e la musica in genere che si svolgono all'esterno dei locali devono cessare alle ore 23.00.
- 2) Il volume audio degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.
- 3) Lo svolgimento delle attività d'intrattenimento sopra citate assumono carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione se si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
  - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
  - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
  - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
  - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
  - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante;
  - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

Sono considerate attività libere e non necessitano di autorizzazione (o Scia) da rilasciare ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra è necessario richiedere il rilascio della autorizzazione (o la presentazione della SCIA, a seconda del tipo di evento e in relazione alla normativa T.U.L.P.S. applicata) ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. In entrambi i casi rimane ferma la necessità della verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.

Articolo 4  
**Sanzioni e controlli**

- 1) gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
- 2) fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della L.R. 21.09.2007 n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, con pagamento in misura ridotta di € 150,00, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.